

REPUBLICA ITALIANA



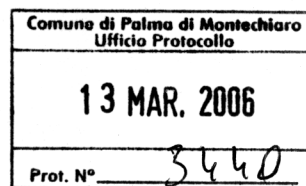
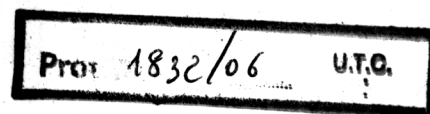
Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.
Servizio Tutela e Acquisizioni
Via delle Croci, 8 - 90139 Palermo

UTC

Copie flesse

R



Prot. n. 24532 del 8 MAR. 2006

OGGETTO: Procedura espropriativa relativa al Castello Chiaramontano in Palma di Montechiaro.

All. 2

Al Comune di
PALMA DI MONTECHIARO (AG)
(rif. nota n. 3440 del 17 febbraio 2006)

In data 26.01.2006 la società Vallesinella s.a.s., con la nota che si allega in copia, ha chiesto a questo Dipartimento Regionale di conoscere se l'Assessorato regionale sia o meno intervenuto nel procedimento espropriativo di cui in oggetto o se abbia effettuato la prescritta dichiarazione di pubblica utilità ovvero ancora abbia autorizzato il comune di Palma di Montechiaro per l'esproprio del castello.

Dal riscontro degli atti di ufficio, condotta presso l'Unità Operativa competente per materia, è emerso che:

- il bene è stato dichiarato di interesse culturale con il D.A. n. 6660 del 5.11.1992
- per la sua acquisizione da parte di codesto Comune non sono state rilasciate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali le autorizzazioni prescritte dalla disciplina sui trasferimenti dei beni culturali.

Per questo motivo, con la nota che si allega in copia, la richiesta di cui sopra è stata esitata comunicando che questa Amministrazione *non ha mai posto in essere, né eventualmente disposto a favore del comune di Palma di Montechiaro l'espropriazione degli immobili costituenti il Castello Chiaramontano...Alla luce della normativa che regola la materia si desume da quanto riferito dalla S.V. che gli atti emessi dal comune di Palma di Montechiaro, finalizzati all'espropriazione del bene culturale, sono da ritenersi illegittimi.*

Comunicazione inoltrata a codesto Comune, insieme alle motivazioni che deponevano e depongono per l'illegittimità del trasferimento, per ricondurre nei termini dettati dalla legislazione di settore una problematica che, se da un lato ha determinato un contenzioso pendente tra codesto Comune e la società istante, dall'altro attiene al regime giuridico e allo stato di conservazione di un bene facente parte del patrimonio culturale regionale, del quale risponde questo Assessorato Regionale.

Successivamente, con la nota che si riscontra, codesto Comune ha fornito le proprie osservazioni in merito a quanto sopra esposto.

Sorprendentemente, tale nota non fornisce alcun elemento atto a legittimare il trasferimento in questione.

Ancora più sorprendentemente, la nota si risolve in considerazioni di basso profilo atte a sindacare tempi, modi e contenuti della nota n.11978 del 7 febbraio 2006 di questo Dipartimento e più in generale dell'azione svolta dal Dipartimento stesso, al quale viene inopinatamente attribuito l'intendimento di *favorire gli interessi della ditta proprietaria*, all'interno di un contenzioso corrente tra l'Amministrazione comunale e la ditta medesima.

Affermazione questa che, insieme a tutte le altre, si rispediscono al mittente, essendo questa Amministrazione del tutto estranea, dal punto di vista formale e sostanziale, al suddetto contenzioso e non essendo compito di un ente locale sindacare, emendare, e meno che mai ricondurre alle proprie ragioni ed interessi, i tempi, l'attività e l'assetto organizzativo di questo Dipartimento Regionale, dei quali, del resto, il Comune si dimostra, come non può che essere, privo di qualsiasi cognizione.

Mentre si riserva di esercitare in tutte le sedi dovute le azioni atte ad assicurare la dignità e il prestigio di questa istituzione, lese dalle apodittiche asserzioni contenute nella nota in questione, questo Dipartimento, allo scopo di chiarire, ancora una volta, i giusti ambiti di applicazione degli istituti previsti dalla legislazione di settore, ribadisce che:

- in generale, l'articolo 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali del Paesaggio), dispone che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. Nell'ordinamento della Regione Siciliana, destinatario della denuncia è il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 95 e successivi del decreto legislativo sopra menzionato, l'espropriazione dei beni culturali immobili e mobili è riservata, in Sicilia, a questo Dipartimento Regionale, che (art.95, comma 2), può autorizzare, a richiesta, gli altri enti pubblici territoriali ad effettuare l'espropriazione.

In tal caso il Dipartimento dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.

Non difformi conclusioni si traggono dall'esame delle norme previgenti, e in particolare dall'articolo dall'articolo 54 della L.1089/39 e dall'articolo 91 del D.Leg.vo 490/99. Entrambe le disposizioni attribuivano anzi in via esclusiva al Ministero (e, nella Regione Siciliana, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali) l'intera procedura espropriativa, salva la facoltà di disporre del bene espropriato a favore delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.

- nel caso di specie, nessuna autorizzazione è intervenuta, nessuna dichiarazione di pubblica utilità è stata decretata, nessuna procedura espropriativa è stata intrapresa.

Questo almeno da parte degli organi a ciò istituzionalmente deputati.

La partecipazione da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, ovvero anche dell'on. Assessore Regionale, a incontri o accordi tra istituzioni, tesi meritoriamente a consentire il recupero del monumento, non risulta che si sia tradotta in nessuno degli atti di cui sopra, in assenza dei quali il principio di legalità e la tipicità degli atti amministrativi inducono a ritenere che, *sic stantibus rebus*, e cioè se lo stato degli atti è quello che la società istante ha rappresentato e che codesto Comune non ha negato, il procedimento di acquisizione sin qui curato è viziato. Conclusione questa che codesto Comune, che dimostra attenzione alla correttezza dei tempi e dei modi dei procedimenti, non potrà che condividere e che si è espressa e si esprime allo scopo precipuo, corrispondente a precisi obblighi di legge, di assicurare che il trasferimento di un bene culturale avvenga nel rispetto della normativa e non si traduca in motivo di nocimento per l'integrità del bene.

Tanto si rappresenta.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Antonino Lumia)

